

CCXXVI.

TORNATA DEL 18 MAGGIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Omaggi — Relazione sui titoli d' ammissione del Senatore Lorenzo Valerio — Annunzio della morte del Senatore Della Marmora — Seguito della discussione sul fatto del Senatore di S. Elia — Discorso del Senatore Cadorna in risposta al Senatore Vigliani, e suo ordine del giorno — Discorso al riguardo del Ministro di Grazia e Giustizia — Aggiunta all'ordine del giorno Cadorna proposta dal Senatore Alfieri — Dichiarazione dei Senatori Cadorna e Vigliani — Adozione dell'ordine del giorno Cadorna coll'aggiunta Alfieri.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, della Istruzione Pubblica, e più tardi interviene anche il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.

Il Senatore segretario D'Adda dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Legge quindi il seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3271. Il Consiglio comunale di Padria (Sassari).

N. 3272. Il Consiglio comunale di Mara (Sassari).

N. 3273. Il Consiglio comunale di Scano-Montiferro (Cagliari).

Domandano che venga sollecitamente approvato il progetto di legge per la costruzione di un porto nella rada di Bosa.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il Presidente della Deputazione di Storia patria per le provincie modenesi e parmensi del 2° fascicolo degli *Atti e delle Memorie della Deputazione medesima.*

Il dottore Cesare Castiglioni di una sua *Memoria intorno alla sordo-mutezza dalla nascita di rispetto alla legislazione ed all'educazione.*

Il Ministro delle finanze, di N. 160 esemplari del *Movimento commerciale delle provincie toscane e napoletane per gli anni 1859 e 1860* e di N. 300 copie degli *Atti della Commissione per la perequazione dell'imposta fondiaria.*

La deputazione delle scuole comunali di Livorno, di

N. 6 copie di un suo *Rapporto sulla istruzione pubblica in quella città.*

La Camera di Commercio ed Arti di Lucca, di N. 80 esemplari d'un *Rapporto sulla necessità dell'istituzione dei Tribunati di commercio nella provincia lucchese.*

La Direzione generale delle Regie Poste di N. 40 esemplari dell'*Indicatore postale del Regno d'Italia* pel 1863.

RELAZIONE
SUI TITOLI DEL SENATORE VALERIO.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel per la relazione sui titoli di nomina a Senatore del cav. Lorenzo Valerio.

Senatore **Di Revel.** Con decreto del 20 novembre 1862, S. M. ha nominato il cav. Gran Croce decorato del Gran Cordone della Sacra Religione ed Ordine Militare dei SS. Maurizio e Lazzaro Lorenzo Valerio prefetto della provincia di Como, a Senatore del Regno.

L'Ufficio 3, al quale fu deferita questa nomina, l'ha trovata perfettamente regolare, in quanto che l'onorevole Senatore avrebbe le condizioni volute dal N. 3 dell'art. 33 dello Statuto, cioè avrebbe non solo, fatto parte di tre legislature, ma bensì di sei.

Quindi a nome dell'Ufficio 3°, propongo la convalidazione della nomina a Senatore dell'onorevole cav. Lorenzo Valerio.

Presidente. Chi ammette le conclusioni testè lette per la convalidazione della nomina a Senatore del cav. Lorenzo Valerio, voglia sorgere.

(Approvato.)

ANNUNZIO DELLA MORTE DEL SENATORE DELLA MARMORA.

Presidente. Una nuova perdita, pur troppo, e gravissima essa pure ha fatto il Senato per la morte avvenuta stamane del tenente generale conte Alberto Ferrero Della Marmora nostro collega.

Voi tutti che lo conosceste di persona, che lo vedeste assiduo mai sempre alle nostre sedute, partecipante con zelo ed operosità nei nostri lavori, esprime in ogni occasione il suo affetto e la sua devozione per la dinastia e la patria cui aveva costantemente servito, voi non aspetterete da me lunghe parole che raccomandino una memoria di per sé così illustre, che risvegliano un affetto così ben meritato. Nè il dolore che io provo per la perdita di tale e tanto amico mi consentirebbe di compiere in questo momento altro ufficio che di unirmi con voi per compiangere vivissimamente cotesto danno che s'aggiunge ai molti altri, che l'inesorabile morte fece provare in questi ultimi tempi al Senato.

Valoroso militare, erudito scrittore, cittadino egregio, il generale Alberto Della Marmora riuni in sé le qualità che impongono il rispetto e quelle che conciliano la benevolenza. Sotto quella fronte severa, sotto quel viso abbronzato albergava un animo predisposto ad ogni maniera di bene, ad ogni atto di gentilezza; le doti dell'intelletto s'accordavano con quelle del cuore per rendere il nostro collega utile al paese, caro agli amici. Dopo aver largamente pagato come soldato il suo tributo alla patria, egli prese a giovare con importanti lavori di studi. All'isola di Sardegna egli ne dedicò la miglior parte, e contribuì sovra ogni altro a far ben conoscere in ogni sua parte dagli Italiani e dagli stranieri quella nobile e feracissima regione a cui furono e sono providamente rivolte le cure del Governo. Negli ultimi anni si volse a tramandare ai posteri, oltre alcuni interessanti ricordi dell'ultima sua campagna militare, le memorie di due fra i più arditi capitani della milizia piemontese del secolo XVII. Sono poche settimane che egli inviava al Senato l'ultimo suo libro, col quale prese ad un tempo congedo dalle lettere e dalla vita, e questo libro era dedicato alla studiosa gioventù militare italiana; lascito prezioso che ci confidiamo sarà raccolto con pia venerazione e con profonda riconoscenza da quella eletta gioventù che saprà di non fallire nel cammino di gloria che le è aperto, se muoverà sulle orme di quattro fratelli di questa cospicua stirpe, Carlo, Alberto, Alessandro ed Alfonso, nomi oramai incancellabilmente segnati nelle più gloriose pagine della storia dell'indipendenza e del risorgimento d'Italia.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL FATTO DEL SENATORE DI SANT'ELIA.

Presidente. L'ordine del giorno chiama la continuazione della discussione sull'affare del Senatore principe di Sant'Elia. La parola spetta per primo al signor Senatore Cadorna, dopo l'avrà il Senatore Vacca.

Senatore Cadorna. Signori Senatori, dopo una sì lunga discussione io non avrei osato di prendere ancora la parola, se non mi avesse spinto e l'importanza grande del soggetto, e il debito in cui era di giustificare contro gli appunti dell'onorevole signor relatore della Commissione le principali opinioni che ebbi l'onore di emettere nel mio primo discorso; tanto meno l'avrei fatto oggi che, per circostanze particolari, mi trovo nella necessità d'invocare maggiormente l'indulgenza del Senato.

Non intendo di rispondere ad uno ad uno a tutti gli argomenti che dall'onorevole signor relatore furono addotti a sostegno del suo assunto; sarebbe questa per me troppo difficile impresa.

L'onorevole relatore non potendo salire (chè la natura della sua tesi non glielo consentiva) a quella sfera, nella quale si trovano quei pochi argomenti che sono decisivi delle grandi questioni politiche, con quell'ingegno che lo distingue, radunò molti argomenti d'ordine inferiore e con molta acutezza combinandoli ne fece sorgere un sistema, il quale se merita di essere seriamente combattuto, è però assai difficile a cogliersi nel suo complesso per causa appunto della molteplicità de' suoi elementi.

Un'altra difficoltà ho contro di me, ed è quella di dovermi guardare dal dare ragione all'onorevole Senatore Siotto-Pintor di dire per una seconda volta che io abbia fatta l'analisi del suo sintetico discorso.

Io mi terrò sostanzialmente ai due punti principali che dominano tutta questa controversia, e lo farò tanto più volentieri, perchè alla fine del mio discorso avrò l'onore di fare una proposta, la quale, se non decide le questioni che finora si sono discusse, però fa fare un passo alla controversia nel senso che la pone, secondo me, sulla sua vera strada. Io non dubito sarà accettata anche dalla Commissione, poichè è il risultato di conferenze che si sono colla medesima avute.

L'onorevole signor relatore a ragione si fermò innanzi tutto sulla questione che io poneva a fondamento di tutto il mio primo discorso, la quale consisteva nel dimostrare che il Senato non poteva dare su questo soggetto alcun provvedimento, salvo che nella qualità di giudice.

Io notava, e l'onorevole relatore riconobbe la verità di questa mia osservazione, che appunto dal giudicare se il Senato dovesse procedere nella via politica, o non piuttosto nella via giudiziaria, dipendeva il venire piuttosto in una che in altra conclusione; lo adottare mezzi di carattere politico, o non altri di carattere essenzialmente giudiziario. Fermandosi poi lungamente su questa questione il signor relatore, senza punto contestare quella competenza che ci è attribuita dallo Statuto per giudicare i reati imputati ad alcuno dei membri del Senato, opinava innanzi tutto che il Senato non poteva ora giudicare poichè non era costituito.

Per intenderci bene, egli è prima di tutto necessario il dichiarare rettamente il senso che alle parole si attribuisce.

Il signor relatore negava che il Senato finora fosse costituito. Ma il Senato può non essere costituito nel senso che trovandosi tuttora in seduta nella quale si trattano affari politici, non ha ancora dichiarato di por fine alle sue sedute in materia politica, e di voler dare principio ad un'altra seduta in materia giudiziaria; il che non può sicuramente da alcuno contestarsi che debba farsi da un Corpo il quale ha due diverse attribuzioni. Nè intendo di muovere a questo riguardo alcuna contestazione, nè alcun che di contrario a quanto esposi nel mio precedente discorso. Per l'opposto io fui sì lungi dall'escludere la necessità che per parte del Senato si dichiarasse che intendeva di incominciare una seduta giudiziaria, che io mi proponeva di provocare dal Senato una sola dichiarazione colla proposta che intendeva di sottoporre al suo voto, e che era la conseguenza del mio primo discorso.

Difatti quella proposta che io depositava sul banco della presidenza appena compiuto il mio primo discorso, e che non veniva letta perchè io stesso l'ho desiderato, incominciava con queste parole: *Il Senato riunito in forza dell'art. 37 dello Statuto, ecc.* Ecco il come il Senato avrebbe dichiarato che cessava le sue sedute politiche, e che da quel punto imprendeva l'esercizio di un ufficio giudiziario, e che quindi entrava nella discussione giudiziaria. Del resto questa è una questione che non può avere importanza, poichè tutt'al più, e quando anche io avessi fatta opposizione a questa dichiarazione (dal che fui ben lungi), la Commissione avrebbe dovuto essa stessa proporre al Senato di dichiararsi in seduta giudiziaria all'oggetto di provvedere sull'affare del Senatore di Sant'Elia, invece di proporre risoluzioni di merito sulle medesime in forma ed in seduta politica.

Ma la Commissione ben lungi dal fare la proposta di sedere giudizialmente all'oggetto di giudicare di questo affare, ci contesta anche il diritto di dichiarare che noi ci raduniamo in Tribunale giudicante, cioè che sediamo, che imprendiamo a sedere come giudici.

E qui è veramente la vera questione; qui è il vero soggetto principale del dissenso fra me ed il signor Relatore.

Se non che pare a me che, anche in questo modo, la questione non sia ben collocata. La parola costituirsi, può significare lo attribuirsi la qualità e il potere di giudicanti. Questa stessa parola può avere l'altro senso che diceva or ora, cioè indicare il fatto di riunirsi in Tribunale giudicante, dappoichè la legge ci ha già costituiti come tali.

La Commissione non contesta che, secondo lo Statuto noi abbiamo la facoltà di giudicare i reati imputati ai Senatori del Regno; essa dice però che non possiamo costituirci salvochè in seguito ad un Decreto Reale il quale esso stesso ci costituisca. Ma dappoichè la Commissione non può negare, e non nega infatti i poteri che ci sono attribuiti dallo Statuto e la nostra organizzazione in Tribunale, io non posso intendere questa

necessità di un Decreto per parte del potere esecutivo, salvo che nel senso che sia necessario, non già per darci il potere di giudicare, non per darci una competenza che abbiamo già, non per erigerci in Tribunale, che già lo siamo, ma unicamente per autorizzarci a riunirci in fatto in questa qualità che lo Statuto già ci attribuisce.

Or bene, io credo che questa opinione sia assolutamente contraria alle disposizioni dello Statuto, e tengo per fermo che dappoichè lo Statuto ci constitui già in Tribunale giudicante, non abbiain alcun bisogno, come nessun altro Tribunale l'avrebbe, di un atto del potere esecutivo per esercitare la nostra giurisdizione.

Per dare una dimostrazione di questa mia asserzione è necessario lo esaminare l'articolo 37 dello Statuto, dal quale questa potestà è sancita. Farò poscia allo stesso scopo un paragone tra l'articolo 36 e l'articolo 37 onde rilevarne le differenze e trarne quelle illazioni riguardo alla presente questione che mi paiono confortare la mia tesi. Confronterò di poi anche le disposizioni del nostro Statuto colla Carta francese del 1830 per provare ancor maggiormente quale sia stato il vero senso e il vero spirito dell'articolo 37, e qual sia anche la ragione di alcuni esempi che si dedussero da fatti del Parlamento francese.

Mi permetta il Senato di rileggere i due articoli, il cui testo è necessario di aver presente in questa discussione:

L'articolo 36 è così concepito:

« Il Senato è costituito in alta Corte di giustizia con Decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati.

« In questi casi il Senato non è Corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato, sotto pena di nullità. »

Segue l'articolo 37.

« Fuori del caso di flagrante delitto niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri. »

La prima cosa che occorre di notare consiste in che l'articolo 36, il quale sancisce la competenza del Senato subordinata al Decreto che lo erige in tribunale a giudicare i reati di alto tradimento, non crea una guarentigia parlamentare. Questo articolo stabilisce solamente una giurisdizione speciale per certi reati, cioè per ragione di materia. Lo scopo della libertà e dell'indipendenza del Senato nella persona dei di lui membri è affatto estraneo alla disposizione di questo articolo.

Per l'opposto l'articolo 37 stabilisce una competenza del Senato, la quale è in ragione di persone, cioè in ragione del Senatore imputato, e questa competenza costituisce appunto una guarentigia vera, una vera prerogativa del Senato a tutela della sua indipendenza e della sua libertà.

Basta il notare questa differenza perchè si conosca a primo colpo d'occhio qual ne sia l'immediata conseguenza; ed è che nel primo caso il Decreto Reale poteva essere, senza nessuno inconveniente, richiesto, nel secondo caso l'intervento del potere esecutivo, trattandosi d'una guarentigia, porrebbe la stessa guarentigia e la prerogativa del Senato nella dipendenza del potere esecutivo.

Questa prima differenza è fondamentale, è cardinale, e spiega la ragion vera della differenza delle disposizioni di questi due articoli rispetto all'intervento del Decreto Reale.

Un'altra differenza consiste in che l'articolo 36 non crea definitivamente un Tribunale speciale, esso permette soltanto di crearlo poichè dice, che il Senato è eretto con Decreto Reale in Corte di giustizia. Quindi non è lo Statuto stesso che lo erige in Corte di giustizia: bisogna che il potere esecutivo intervenga caso per caso, affinchè il Senato abbia questa qualità.

In altri termini, la qualità di Tribunale è subordinata alla emanazione di un atto il quale dev'essere pronunziato, dev'esser pubblicato in ciascuna circostanza, il quale atto se non interviene, il Senato non ha pei reati d'alto tradimento alcuna giurisdizione.

Per l'opposto l'articolo 37 è concepito in termini generalissimi. Questo articolo crea esso stesso la giurisdizione del Senato sui Senatori, e la crea senza nessuna condizione, ed anzi stabilisce una volta per sempre che questa giurisdizione è *unica ed esclusiva* di ogni altra giurisdizione.

Questa seconda differenza fra codesti due articoli, che è pure rimarchevolissima, dipende evidentemente dalle stesse considerazioni che testè io faceva, e si lega coll'osservazione che il primo articolo non contiene una guarentigia pel Senato, ed il secondo per l'opposto la contiene; dal che doveva venire, che nel secondo caso la giurisdizione del medesimo doveva essere creata come giurisdizione ordinaria, permanente e perpetua.

Vi è una terza differenza ed è che, a termini dell'articolo 36 tutte le giurisdizioni ordinarie in materia di delitti continuano a durare e ad esistere finchè non interviene il Decreto Reale che vi è richiesto per far nascere la giurisdizione del Senato. Ed a tale riguardo io già notavo come le altre giurisdizioni non fossero abolite, nè fosse collocata in loro luogo la giurisdizione speciale del Senato, salvo nel caso che esso per Decreto Reale, e per ciascun caso, fosse a quelle giurisdizioni ordinarie surrogato. Ond'è che finchè non è surrogato il Senato non cessa la giurisdizione degli altri tribunali.

Per l'opposto, secondo l'articolo 37, in fatto di reati imputati ad un Senatore del Regno, l'articolo stesso fin dall'epoca della sua emanazione abolisce tutte le altre giurisdizioni in materia criminale ed al luogo di esse pone assolutamente, perpetuamente, la giurisdizione speciale ma ordinaria del Senato; ond'è che, se mai avvenisse che il Senato per qualsivoglia ragione non giu-

dicasse di un reato imputato ad un Senatore, questi non avrebbe giudici, poichè dice l'articolo 37 che il Senato è solo competente a giudicare dei reati imputati ad un membro di questo Consesso.

Da ciò si conosce di leggieri come essendosi preventivamente fatta cessare la giurisdizione dei tribunali ordinari, non si potesse più far dipendere da un atto del potere esecutivo il vedere se il Senato dovesse funzionare o non come giudice, dappoichè nessun giudice potrebbe porsi a suo luogo.

Potrei rilevare altre differenze fra cotesti due articoli, ma quelle che ho fatte, e le differenze che ho notate bastano a confermare ciò che già risulta dal senso letterale dell'articolo 37, cioè che esso non richiede l'emanazione d'un R. Decreto, perchè il Senato si possa convocare, e che anzi esso stabilisce la giurisdizione in modo assoluto ed esclusivo di qualsiasi altro; credo, che da questi confronti ne nasca ancora più evidentemente quella prova che fornisce la semplice lettura di questi articoli, cioè che il Senato è creato egli stesso, ed organato dallo Statuto come tribunale giudicante pei reati imputati ai Senatori, che la di lui competenza è determinata, e che perciò non ha bisogno dell'intervento di alcun altro atto per essere considerato come tribunale, e per esercitare tutti quei diritti che a tutti i tribunali appartengono, quando sono stabiliti. Noi non siamo in ciò in condizioni diverse da quelle degli altri tribunali; salvo che abbiamo pochi casi da decidere, ma siamo tribunale ordinario come tutti gli altri, perchè siamo l'ordinaria giurisdizione dei Senatori in materia criminale.

Se non che, avendo noi due diverse attribuzioni, cioè attribuzioni politiche e giudiziarie, onde non confondere le due diverse nostre qualità, dobbiamo dichiarare il passaggio dall'una all'altra funzione con apposito atto.

Io credo che il signor relatore confondesse perciò troppo manifestamente le disposizioni diverse di questi due articoli, allorquando voleva applicare la necessità del Decreto Reale prescritto all'articolo 36 anche all'articolo 37, contro il testo espresso e contro lo scopo di quest'ultimo.

In sostanza questi due articoli sono diversissimi pel loro soggetto, pel loro scopo, per la natura delle giurisdizioni che costituiscono, pel modo con cui le costituiscono, epperò non è a meravigliarsi se provveggon anche in modo diverso sul punto della necessità dell'intervento del Regio Decreto.

Noi siamo adunque una giurisdizione perpetua, permanente, ordinaria come quella di qualsivoglia altro tribunale.

Quando ci si presenta un reato imputato ad un Senatore, sediamo, senz'altro, nel modo stesso che siede qualsivoglia altro tribunale a cui si presenti una questione di tal natura.

Ho detto che intendeva di fare qualche confronto tra lo Statuto italiano e la Carta costituzionale fran-

cese del 1830, onde dedurne nuove prove dell'assunto che io ho impresso a dimostrare.

La Carta costituzionale francese del 1830 era intorno ai due soggetti dei quali ora noi ragioniamo, e di cui parlano gli articoli 36 e 37, diversa dallo Statuto italiano per molte parti. Queste diversità avevano dato luogo a parecchie discussioni nel Parlamento francese. L'articolo 28 della Carta del 1830 era così concepito: « La Chambre des Pairs connaît des crimes de haute trahison et contre la sûreté de l'État qui seront définis par la loi. »

L'articolo 47 dico: « La Chambre des députés a le droit d'accuser le Ministres et de les traduire devant la Chambre des Pairs qui seule a celui de les juger. »

Poi l'articolo 29 che parla del privilegio dei Pari dice: « Aucun Pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la Chambre et jugé que par elle en matière criminelle. »

Tre principali differenze vi sono fra queste disposizioni e quelle che si contengono nello Statuto italiano sulla stessa materia.

La prima consiste in che negli articoli che ho avuto l'onore di leggere della Carta francese del 1830 non v'ha mai parola della necessità dell'intervento di un decreto reale per costituire la Camera dei Pari in Corte giudicante; in nessuno di questi articoli si parla di ciò. Epperò, sia pe' reati d'alto tradimento, sia per giudicare i Ministri, che per giudicare un Pari imputato di reato non era mai richiesto l'intervento di un decreto reale. Questo silenzio della Carta francese non solo rispetto ai giudizi contro un Senatore ma anche rispetto agli altri che non costituivano una guarentigia parlamentare, ha fatto nascere questioni a tale riguardo nel Parlamento francese.

Coteste questioni non sono state decise sempre nello stesso senso, poichè se vi sono esempi simili a quelli citati dal signor relatore in cui il decreto reale intervenne, ed intervenne almeno come un fatto del potere esecutivo, vi sono altri casi, nei quali il Senato francese, a petto di disposizioni statutarie tutte eguali nel non parlare del real decreto si è radunato e costituito in Corte giudicante senza intervento di decreto reale. Oltre al caso arrecato dal signor Senatore Siotto-Pintor, mi limiterò a citare il processo del principe Polignac e de' suoi colleghi, pel quale il Senato si costituì, e si adunò per autorità propria in Corte giudicante. Nè si dica che ciò sia avvenuto perchè si trattava di Ministri; poichè risponderci innanzi tutto, che le disposizioni dello Statuto francese erano eguali per tutti i casi, e pigliando in mano il nostro Statuto proverei coll'art. 36 del medesimo, che esso non credette incongruo, che il decreto reale si richiedesse per chiamare il Senato a giudicare i Ministri.

Or bene lo Statuto italiano ebbe presenti tutte coteste discussioni che si erano fatte nel Parlamento francese ed i dubbi che si erano sollevati sull'argomento e li ha risolti. Come li ha risolti? L'ha fatto separando

la materia in due articoli, cioè ponendo nell'articolo 36 la materia dei reati di alto tradimento ed il giudizio dei Ministri, le quali cose non hanno alcuna relazione colle guarentigie politiche della libertà ed indipendenza del Senato; e ponendo nell'articolo 37 la competenza per giudicare i Senatori la quale è una vera guarentigia politica.

Nel primo pose espressamente ciò che mancava a tutti gli articoli della Carta francese, cioè la condizione che il Senato non potesse essere giudice se non fosse convocato e costituito in alta Corte per Decreto Reale; e nel secondo questa condizione non l'ha posta; e non solo non ha posta questa condizione, ma ha concepito l'articolo in modo così espresso da escluderlo, stabilendo e creando esso stesso, una volta per sempre, e con giurisdizione ordinaria, e perpetua, il Senato, in Tribunale e giudice unico ed ordinario dei suoi membri, ed escludendo la ordinaria giurisdizione.

Ed ecco il come la differenza tra i due Statuti e le questioni che hanno avuto luogo per l'interpretazione della Carta francese viene a confermare l'intelligenza (per altra parte chiarissima) del testo dell'articolo 37; ed il come ne appaia, che lo statuyente avendo presenti i dibattimenti seguiti intorno a questo soggetto, e volendo prevenirli da noi, decise la questione in modo, che allorquando la competenza del Senato non era una guarentigia politica, fosse necessaria la costituzione del Senato in alta Corte per parte del potere esecutivo, e che allorquando invece crea una prerogativa del Senato, ciò non fosse necessario. Ed inverso sarebbe stato sovranamente assurdo, che un Corpo politico a cui favore sia stata sancita una prerogativa dallo Statuto, a tutela della di lui indipendenza dagli altri poteri, debba poi dipendere da questi stessi poteri, contro cui la prerogativa fu data, per poterla esercitare!

Una seconda differenza tra le disposizioni dei due Statuti è che nella materia dei reati d'alto tradimento, la Carta francese riservava al Senato la facoltà di giudicare quelli tra questi reati, che sarebbero stati definiti con una legge.

Da ciò nacque la gravissima questione nel Senato francese, se realmente il Senato fosse già costituito per giudicare questi reati prima che emanasse la legge che doveva, per così dire, essere il completamento della designazione degli oggetti della di lui competenza, dappoichè codesta legge non era mai emanata. La questione fu più volte dibattuta, ma venne sciolta nel senso, che la Camera dei Pari fosse giudice dei reati d'alto tradimento.

Questo caso spiega anche il perchè in parecchie occasioni la Corte dei Pari tollerò l'intervento del Decreto reale. Essendo contestata la stessa competenza di quella Camera, l'intervento del potere legislativo giovava a risolvere una tale contestazione, ed essa veniva tolta di mezzo dal momento che il Senato era disposto ad occuparsene, ed il Decreto Reale eliminava ogni difficoltà per parte del potere esecutivo.

Il nostro Statuto ha tolta anche questa difficoltà, perchè nell'articolo 36 non vi sono più le parole *dei reati a definirsi con una legge*.

Queste parole essendo state tolte, la competenza del Senato è stabilita per tutti i reati d'alto tradimento di qualunque sorta siano.

Finalmente v'ha una terza differenza fra i due articoli dei due Statuti che sanciscono il privilegio dei Senatori del Regno, di non poter essere arrestati che per ordine del Senato.

Nello Statuto francese non c'era, alla proibizione dell'arresto d'un Senatore, l'eccezione del caso di flagrante reato; la proibizione dell'arresto era assoluta.

Quindi si disputò più volte nella Camera dei Pari francese, se almeno, quando il Senatore veniva colto in flagrante reato, fosse lecito arrestarlo senza un ordine del Senato.

La Camera dei Pari appoggiandosi ai principii generali di diritto ed allo scopo che la Carta si era prefisso, giudicò che quando v'era flagrante reato, non ostante quella disposizione generale, e senza eccezione della Carta, si poteasse arrestare un Senatore senza violazione della Carta medesima.

Ora questa questione non è più possibile, secondo lo Statuto patrio, perchè il nostro statuyente avendo presenti le discussioni che si sono fatte a questo riguardo nel Parlamento francese, ha aggiunto ciò che mancava alla Carta francese. In principio dell'articolo che riguarda il privilegio del Senatore espressamente stabilì il caso di flagrante reato come una eccezione al privilegio.

Ecco il come lo Statuto italiano, risolvendo le difficoltà e le questioni che si erano sollevate sull'interpretazione dello Statuto francese, abbia risolto, fra le altre, la questione di cui si ragiona nel modo che la lettera e lo spirito dell'articolo 37 dimostrano; cioè richiedendo il Decreto Reale per i reati di alto tradimento, e pel giudizio dei Ministri nei quali non si tratta di guarentigie parlamentari, e non richiedendo quel Decreto ove si tratti di giudicare un Senatore.

Ecco il come dopo di aver dimostrata la mia tesi coll'appoggio della lettera dell'art. 37 e dello scopo e del senso del medesimo, dal confronto dei due articoli 36 e 37, e dal confronto delle disposizioni dello Statuto italiano, colle disposizioni della Carta francese del 1830, ne venga un argomento il quale giustifica manifestamente il mio assunto.

Le cose che ho finora dette mi autorizzano ad affermare che noi siamo un tribunale definitivamente costituito dallo Statuto, il quale non ha bisogno di essere ulteriormente costituito, che ha unicamente bisogno di dichiarare che vuole adunarsi come Corpo giudiziario ove abbia materie di tal natura delle quali debba occuparsi.

Oltre alle ragioni che ora ho addotte, un'altra ragione definitiva e decisa si deduce dall'esame del modo con cui un tribunale può essere costituito.

Io domando: come si costituisce un tribunale?

Un tribunale si costituisce mediante una legge la quale lo crea, gli dà un organamento, cioè determina il numero dei giudici ed i loro gradi, e che stabilisce la competenza del medesimo.

Pocchia è mestieri che intervenga il potere esecutivo, cioè la Corona, ad esercitare la sua prerogativa, cioè a nominare ed istituire i giudici. Dappoichè un tribunale sia stato così costituito ed organato dalla legge; dappoichè il potere esecutivo abbia nominato i giudici, non v'ha tribunale al mondo che abbia bisogno di un nuovo permesso per essere convocato dal suo presidente, per sedere e per giudicare le materie che la legge attribuisce alla sua competenza.

Or bene tutti questi elementi esistono rispetto al Senato.

Ed invero quale di questi elementi può riputarsi che ci manchi?

Forse l'organamento per parte della legge e l'attribuzione della podestà, e della competenza?

Manca forse la nomina per parte della Corona?

Ma, o Signori, lo Statuto ci ha creati, ed organati; l'art. 37 poi definendo una delle nostre attribuzioni ci ha dato una attribuzione giudiziaria, cioè ha fissata la nostra competenza giudiziaria in alcune determinate materie. Dunque la legge ha esaurito compiutamente il suo compito; ha fatto rispetto al Senato ciò che una legge qualsivoglia fa, allorchando crea un Tribunale.

Nè manca l'intervento del potere esecutivo alla nostra nomina ed istituzione, la quale, come ognuno sa, si fa dalla Corona. Comprendo gli scrupoli che si debbono avere allorchando si tratta delle prerogative della Corona, nè pur per coloro, che non mi conoscono personalmente, possono lasciare alcun dubbio del quanto mi siano care, i 15 anni della mia vita parlamentare, e gli uffici che ho avuto l'onore di disimpegnare ripetutamente presso la Corona e nel Parlamento.

Al principio del mio primo discorso ho già dichiarato che le invasioni di un potere sopra l'altro non sono un atto favorevole alla libertà, neppure quando queste invasioni si fanno da un'assemblea popolare; e ripeto che la vera libertà sta in che ogni potere rimanga rigorosamente entro i confini delle proprie attribuzioni.

In ciò sta la vera libertà; e rotto che sia l'equilibrio costituzionale, la libertà è sulla via della perdizione.

Ma nel presente caso la prerogativa della Corona è stata evidentemente esercitata.

Se si trattasse nel caso di una Camera ereditaria, allora forse potrebbe nascere la questione se fosse necessario od opportuno il richiedere nello Statuto e pel caso di cui trattasi il Decreto Reale; dappoichè i Senatori sederebbero nel Senato indipendentemente dalla volontà della Corona; ma noi, Signori, vi sediamo per volere del Re, e per un di lui Decreto.

Esso stesso ci ha qui mandati, e con quel Decreto medesimo col quale ci dava la qualità di Senatori, ci

istituiva giudici, perchè quella qualità ce la dava con tutte le attribuzioni che sono annesse alla qualità stessa a termini dello Statuto, fra le quali attribuzioni vi sono anche quelle giudiziarie.

È dunque evidente che noi siamo qui giudici e pel fatto della legge e per la prerogativa esercitata dal potere esecutivo, per cui la prerogativa della Corona non è benchè momentaneamente in questione, nè lo può essere. Dirò di più; ed è che appunto perchè siamo qui per l'uso fatto dalla Corona della sua prerogativa di nominare i giudici, quando sederemo in tale qualità, non amministreremo la giustizia se non a nome del Re.

Dunque non è in balia del potere esecutivo di riconoscere o non ciò che la legge ed il potere esecutivo stesso hanno fatto di noi, cioè la nostra costituzione in tribunale, come non è in nostro potere il rifiutare l'esercizio della giurisdizione che ci fu affidata, perchè non essendovi alcun altro giudice, è nostro dovere il sedere come giudici dei Senatori imputati di reato; ed il nostro rifiuto di giudicare equivarrebbe ad un diniego di giustizia.

Se dunque esistiamo come tribunale, non c'è altra differenza tra noi e gli altri tribunali, se non che gli altri tribunali non hanno che mere attribuzioni giudiziarie e noi abbiamo attribuzioni giudiziarie e politiche; dal che nasce la necessità di dichiarare quando esercitiamo le une e quando esercitiamo le altre.

Ma la stessa Commissione non nega che lo Statuto ci abbia creati giudici; non nega che lo Statuto ci abbia data la competenza; non può certamente contestare che siamo nominati dal potere esecutivo, e che questa nomina importa anche il diritto di giudicare, cioè l'istituzione come giudici. Dunque a che cosa si riduce la sua pretesa che noi dobbiamo essere costituiti con un Decreto Reale? Costituiti io domando, per essere creati giudici? per avere la podestà di giudicare? Ma questa podestà il potere esecutivo non ce la può nè dare nè togliere, perchè si è lo Statuto che ce l'ha data.

Dunque ciò che si vuole è che noi domandiamo il permesso al potere esecutivo di radunarci come Corpo giudiziario, e di esercitare in fatto la giurisdizione attribuitaci già dallo Statuto e dal Re.

La Commissione vorrebbe attribuire al potere esecutivo il diritto di impedirci di esercitare le nostre funzioni; poichè l'intervento d'un Decreto per darci l'autorità di sedere come giudici (permesso che nessun tribunale costituito è in debito di chiedere) implica necessariamente la facoltà di non concederla, non potendosi altrimenti concepire il perchè possa questo Decreto esser richiesto. Ora, io domando, se seriamente si possa sostenere che, dappoichè noi esistiamo come tribunale, dappoichè non si può contestare la nostra competenza, dappoichè non si può contestare il nostro organamento come tribunale, dappoichè non si può porre in dubbio la nostra qualità di giudici costituiti, ed in una materia, nella quale il nostro potere giudiziario lo esercitiamo a

tutela della prerogativa parlamentare, della nostra indipendenza e libertà, se, dico, si possa sostenere seriamente che non ci è lecito di adunarci come giudici e di passare liberamente dalle materie politiche a quelle giudiziaria, senza avere il permesso del potere esecutivo.

Ecco in realtà ciò che pretende la Commissione dicendo, che dobbiamo essere costituiti con Regio Decreto; poichè essa non può certo volere, che il Decreto intervenga per darci la podestà, e la competenza di giudicare, nè, in verità, lo pretende.

Da ciò scorderà di leggieri il Senato, che l'applicazione di questo sistema della Commissione condurrebbe all'annullamento della prerogativa parlamentare; poichè dal momento che l'esercizio di una prerogativa spettante ad un Corpo politico si faccia dipendere da un atto, che deve emettere un altro potere politico, evidentemente si assoggetta il potere politico, a cui è data la prerogativa, all'altro potere da cui deve quell'atto emanare.

Ora se ciò non è la distruzione della prerogativa del Senato, io domando, a che si riducano le garanzie politiche in tal modo interpretate.

Concludendo su questa questione, dico che per le cose, che fin qui discussi, non si può rinvocare in dubbio che, e secondo la lettera, e secondo lo spirito del l'articolo 37 dello Statuto, noi siamo costituiti in Tribunale giudicante ordinario, e che non abbiamo bisogno di avere l'autorità e la podestà di giudicare, nè l'autorità di adunarci come Corpo giudicante da alcun altro potere dello Stato, e neppure dal potere esecutivo, e che conseguentemente il pretendere che il Senato non si possa dichiarare sedente come Tribunale senza un atto del potere esecutivo è avanzare una tesi, che è manifestamente contraria alla lettera ed allo spirito dello Statuto, ed alla esistenza stessa di quelle guarentigie parlamentari, che lo Statuto ha voluto creare a beneficio del Senato del regime parlamentare e costituzionale.

Nè ciò, o Signori, è cosa di poca gravità, poichè sebbene in alcuni singoli casi possa parere poco grave che il Senato eserciti o non in fatto un atto di sua competenza, lo stesso non può dirsi allorquando si discute la questione di principio, la quale sarebbe vulnerata, qualora si adottasse nel presente caso il sistema difeso dal signor relatore. Ove ciò avvenisse, si stabilirebbe un precedente, che intaccherebbe ne' suoi stessi fondamenti questo ramo del Parlamento, diminuendone l'indipendenza e la libertà; sicchè potrebbe trovarsi in condizione tale da non poter funzionare, a termini dello Statuto, e nell'interesse del sistema costituzionale e della libertà.

Tutte le questioni che riguardano le guarentigie parlamentari sono sempre gravissime perchè a differenza delle altre questioni su cui si può trattare di attribuzioni, più o meno estese, allorquando si disputa delle guarentigie parlamentari è l'essenza del potere stesso che è intaccata, e la

sua libertà, ed un potere politico il quale non sia sufficientemente libero, nè sufficientemente indipendente, è come se non esistesse.

Passerò ora a dire poche cose intorno al privilegio dei Senatori.

Se il Senato me lo permette prenderò un momento di riposo.

(Dopo alcuni minuti di riposo il Senatore Cadorna riprende il suo discorso).

L'onorevole signor relatore della Commissione ha nuovamente sostenuto che la perquisizione domiciliare non può considerarsi nè giudicarsi alla stessa stregua dell'arresto.

Io non mi fermerò sulla ragione da esso dedotta, da che l'arresto non sia la perquisizione, poichè credo aver già dimostrato che quando per la perquisizione si affetta un vero arresto, la perquisizione debbe avere, rispetto ai Senatori, gli stessi effetti dell'arresto, appunto perchè in realtà è l'arresto.

L'onorevole signor relatore disse: Già tutti gli atti del procedimento erano riservati al Senato, perchè naturalmente chi è competente a giudicare è anche competente ad istruire, per ciò non sarebbe stato necessario di eccettuare l'arresto cioè di dire che il Senatore non poteva essere arrestato senza ordine del Senato dappoichè, indubbiamente, l'arresto è un atto del processo, ciononperanto, egli dice, lo Statuto volle dare una disposizione espressa riguardo all'arresto. E come non vedete che lo Statuto eccettuando perciò il solo arresto fra gli atti di procedura, volle far vedere che intendeva di stabilire questo privilegio limitatamente e strettamente al vero arresto, ed escludere ogni estensione del divieto a qualsiasi altra cosa, la quale potesse avere anche attinenza coll'arresto?

Ma all'onorevole signor relatore è sfuggita la vera ragione per cui lo statuto ha eccettuato l'arresto subbene l'arresto possa rigorosamente dirsi anch'esso un atto di procedura. La vera ragione di ciò è che l'arresto ha luogo per tre materie, cioè per materia criminale per materia civile e per materia commerciale, e che quando l'arresto non fosse stato il soggetto di una disposizione speciale, non si poteva ritenere vietato l'arresto in materia civile e in materia commerciale. Perciò era necessario dare una disposizione generale intorno all'arresto. Ecco la vera ragione per cui v'è una disposizione speciale nello Statuto relativa all'arresto.

Soggiunge l'onorevole relatore: ma badate che è tanto vero che la perquisizione non è e non può essere reputata un arresto che lo stesso Codice di procedura penale stabilisce, che allorquando in occasione della perquisizione, il perquisito non obbedisca alla intimazione del giudice di stare in una certa determinata camera e non uscirne, egli può esser posto in arresto. Ma, egli dice, se fosse già in arresto, come potrebbe esser posto ancora in arresto?

In fede mia non so se debba rispondere a questo

argomento; risponderò soltanto che il perquisito quando ha le guardie alle porte e che non può escire, è in arresto: tolte di lì a poco le guardie l'arresto cessa; e subì un breve arresto. Che se fa opposizione all'ordine del giudice, sarà posto in arresto nel senso che sarà condotto in prigione e che vi rimarrà per più lungo tempo.

La vera questione si riduce al punto di vedere se colui il quale è perquisito nella propria casa, sia e si possa dire, secondo la lettera, e tanto più secondo lo spirito dello Statuto, che sia in istato di arresto.

L'onorevole relatore ci ha detto: Ma voi dite cose incredibili; voi supponete cose le quali non si fanno o non si faranno quasi mai; voi parlate di cose che non si eseguono salvo che quando siano assolutamente necessarie, e come provvedimenti di mera cautela.

Ma rispondo: il signor relatore non nega che il giudice ha diritto di fare tutti gli atti che ho indicato e non lo poteva negare, perchè ciò sta scritto nel Codice di procedura penale. A me basterebbe pertanto di dire che il giudice può fare tutti i suddetti atti, per affermare che non si può ordinare una perquisizione domiciliare; perchè il privilegio del Senatore non può esser posto in balia del buon volere di un individuo, sia pure un giudice, al quale piaccia di fare o non fare un atto, di usare o non di tutte le facoltà che il Codice di procedura gli conferisce.

Ma è egli poi vero che queste cose siano tanto incredibili, e che non si facciano quasi mai? Signori, quasi tutte le perquisizioni nelle quali si tratta di reati alquanto gravi si fanno coll'appoggio della forza armata; si mettono le guardie alla porta della casa, e si fa entrare la forza armata anche nella casa: in quasi tutte le perquisizioni il giudice si fa consegnar le chiavi di tutti gli stipi e di tutti gli armadi e li fa frugare. In quasi tutte le perquisizioni il giudice intima alle persone che sono nella casa, acciocchè non possano intendersi fra di loro, nè nascondere oggetti che importi che non siano sottratti, di non muoversi dal luogo in cui si trovano. Le son cose che succedono tutti i giorni, e che appunto costituiscono lo stato di arresto, perchè io dico, un uomo il quale ha soldati alla porta, che coll'uso della forza è obbligato ad obbedire alla intimazione di non andare a toccare alcun oggetto, di non comunicare colla sua famiglia, di non uscire dalla sua casa ed anzi da una camera, è in un vero stato d'arresto.

Diasi il nome che si voglia a quest'atto, il fatto solo che colui ha le guardie alla porta fa che è in stato d'arresto, e a petto di ciò cadono tutti gli altri argomenti addotti dal signor relatore. Dicasi pure che la perquisizione è una misura di precauzione; sta bene, ma è un arresto precauzionale. Se non che il signor relatore il quale suppone i Senatori nell'età di ferro, suppone poi i giudici, ed il potere esecutivo nell'età dell'oro! Come mai supporre, egli dice, che un giudice

possa nella casa di un Senatore fare tal cosa che violi la libertà personale? Come si può supporre, che il potere esecutivo abusi della facoltà di perquisire nel senso di limitare l'indipendenza e la libertà di un Senatore, e per esso del Senato?

Ma io chiedo, perchè si concedono le guarentigie dallo Statuto, perchè ci sono le Leggi penali? Vi sono appunto perchè si suppone la possibilità che si abusi del potere, e della libertà, perchè nè lo Statuto, nè il Codice penale non fanno delle disposizioni per gli angeli, ma sibbene per gli uomini.

Or bene, se volete che le guarentigie abbiano effetto non potete applicarle in modo che esse debbano dipendere dalla volontà di coloro che debbono osservarle, e contro i quali queste guarentigie sono state stabilite.

Il parlare pertanto dei giudici e del potere esecutivo che non commetteranno abusi, è fare un ragionamento che urta direttamente collo scopo per cui le guarentigie sono stabilite.

L'onorevole signor relatore oppose un altro genere d'argomenti; egli argomentò come si suol dire *ab absurdo*; andò radunando molti più o men gravi inconvenienti che a suo credere verrebbero dall'applicazione ed interpretazione dello Statuto che io difendo, e li oppose come una ragione perchè debba ripularsi permessa la perquisizione domiciliare presso un Senatore.

Farò notare che non v'ha disposizione di legge, la quale non possa avere qualche conseguenza che sarebbe meglio di poter evitare, e che tanto più ciò può accadere allorchando si fanno deroghe al diritto comune in via di privilegio; ond'è che questi privilegi non si potrebbero giustificare, se non avessero un altissimo scopo, quale è quello di soddisfare, come nel presente caso, alla necessità dell'indipendenza parlamentare.

Ora è evidente che se da una parte si deve pensare alla amministrazione della giustizia, dall'altra parte bisogna anche pensare che lo esercizio dell'amministrazione della giustizia non venga esercitato in modo da impedire l'esercizio delle attribuzioni parlamentari, che pur sono di prima e vitale importanza in un reggimento costituzionale; ed alle quali conseguentemente si deve provvedere in qualche modo.

Perciò lo Statuto ha provveduto stabilendo la guarentigia eccezionale di cui si tratta, la quale però non per la qualità delle persone, nè per le eccezioni fatte al privilegio, nè per la esistenza della competenza del Senato, poteva nuocere alla giustizia.

Ripeto, che non voglio entrare a ribattere uno ad uno gli argomenti che sono stati addotti dal signor relatore, il quale fece una specie di requisitoria, fondata sopra un ammasso di minute considerazioni, a cui credette dare peso con ben designato e studiato sistema, appunto come farebbe un abile rappresentante del pubblico ministero in un processo criminale.

Ma nelle materie politiche non credo che si possa ragionare con un tale sistema. Parmi, che in esse deb-

basi innanzi tutto evitare di urtare contro la lettera della legge, e che di poi si debbe andare principalmente al conseguimento dello scopo della legge; poichè se questo manca, la legge stessa è politicamente distrutta.

Io quindi mi dispenserò dall'esaminare le considerazioni ed i vari inconvenienti che, secondo l'onorevole relatore, nascerebbero dall'ammettere il sistema che io difendo; dirò soltanto che io verità non so comprendere le esagerazioni che egli ci è venuto dicendo.

Egli vede nelle città torrenti di sangue cittadino, se la casa di un Senatore non può essere perquisita. Egli si arretra al cospetto della giustizia impedita con grandissimi pericoli provenienti da Senatori non tosto perquisiti.

Nello stesso fatto del principe di S. Elia egli crede di trovarne una prova; ed io ve la trovo contraria, poichè questa perquisizione fu fatta senza vantaggio alcuno della pubblica pace, che ha anzi disturbata.

Che anzi i suoi timori si ingigantiscono fino al punto di temere che le case dei Senatori possano diventare l'asilo dei briganti? In verità dobbiamo riconoscere che lo Statuto non ha avuto questo timore, siccome io non temo neppure di ricevere i ringraziamenti dei briganti di cui mi minacciava il signor relatore. E quanto a me non ne voglio altra certezza fuor quella che ho che i Senatori non permetteranno mai che nè essi, nè le loro case diano ai briganti ragione di farmi di quei ringraziamenti. Auguro invece all'onorevole signor relatore e di cuore i ringraziamenti del Senato.

Passando da questa materia all'altro argomento col quale l'onorevole signor relatore appellandosi all'interpretazione degli articoli 71 e 64 del Codice di Procedura Penale, sosteneva che a termini del diritto comune si sarebbe potuto procedere alla perquisizione, quando anche non vi fosse flagrante reato; l'onorevole relatore confortava la sua opinione adducendo alcune conseguenze, che a di lui avviso, verrebbero a danno della giustizia, se non si desse facoltà di perquisire anche fuori del caso di flagrante delitto.

Innanzitutto avrei desiderato che il signor relatore ci provasse come quando la legge cita tassativamente un caso nel quale la perquisizione si può fare, si possa con ragionamenti dedotti da necessità della giustizia, opportunità di convenienza, inferirne che sia lecito andar più oltre di quanto la legge ha permesso di fare.

Ma v'ha di più, ed è che il signor relatore ha considerato la questione da un solo punto di vista.

Quando si tratta di indicare in un Codice chi sono quelli che possono procedere ad un arresto o ad una perquisizione, ed in quali casi vi si possa procedere, bisogna soddisfare a due importanti oggetti. Il primo è la sicurezza della società contro i malfattori; l'altro la sicurezza della libertà dei cittadini contro l'abuso del potere, non per parte del Ministero, ma per parte degli agenti inferiori della giustizia e della sicurezza pub-

blica. Quindi è, che un articolo di legge il quale disponga in questa materia non può guardare ad uno solo di questi oggetti, ma deve tenerli presenti ambedue. Da ciò nasce la necessità di una limitazione nelle facoltà degli ufficiali di polizia giudiziaria, la quale limitazione si troverà sempre che non è compiutamente conforme alle esigenze della giustizia, da chi non pensi contemporaneamente ai diritti della libertà. Per chi guardi alla sola giustizia, cioè allo scoprimento dei re, il più utile e naturale sistema sarebbe quello di dar facoltà a tutti i detti ufficiali di mettere in prigione chiunque possa essere ad essi sospetto di reato; salvo metterlo di poi in libertà. In tale modo si sarebbe certi che nessuno sfuggirebbe all'azione della giustizia; ma dove ne andrebbe la libertà e la sicurezza dei pacifici cittadini? È dunque necessario di determinare un confine, e lo ha determinato l'articolo 64. E, noti il Senato, che l'articolo 64 non parla soltanto di giudici, ma sibbene degli agenti inferiori della pubblica sicurezza, di sotto ufficiali di carabinieri e di agenti di sicurezza pubblica.

Ed è nelle mani di questi agenti che l'onorevole relatore vorrebbe mettere, non solo la libertà, ed il domicilio di tutti i cittadini ma anche il domicilio dei Senatori? E dovrebbe bastare che un bass'ufficiale dei R. Carabinieri dichiarasse credere egli che vi sia urgenza di procedere ad una perquisizione domiciliare, perchè possa introdursi nel domicilio di qualsivoglia cittadino e di un Senatore? E questa tesi dell'onorevole relatore diventa poi tanto più grave tesi, considerato ciò che egli ebbe a dire intorno alla responsabilità di questi agenti di sicurezza pubblica, dipendentemente da un arresto, siano essi ufficiali della sicurezza pubblica o giudici.

È necessaria, egli dice, l'urgenza, ed una ragione soda di perquisire. Ma se i motivi di quest'urgenza non vi erano, se non v'erano ragioni abbastanza gravi e forti di perquisire, voi non avete diritto a rimproverarli: è una questione d'apprezzamento, è un criterio legale, che non può essere abbandonato a nessuno, e neppure ad un pronunziamento in via giuridica sul valore dell'atto commesso!

Ecco pertanto che codesti agenti di sicurezza pubblica non solo hanno diritto d'entrare nel domicilio dei cittadini per la sola dichiarazione d'urgenza ch'essi stessi fanno; ma, dopo averla fatta, se questa urgenza non c'è, non se ne può fare loro rimprovero.

Un simile sistema non si potrebbe mai trovare in uno Stato costituzionale: è necessario cercarlo altrove.

Se non che il signor relatore è andato ancora più oltre.

A lui non basta che il Senato non si possa convocare senza un Reale Decreto; non basta, che un agente di pubblica sicurezza possa sulla propria dichiarazione d'urgenza arrestare; non basta che questa urgenza egli non sia nell'obbligo di giustificarla, e non sia redarguibile se non la giustifica; egli vuole ancora che ad

un giudice, il quale essendo incompetente, ha proceduto ad alcuno di questi atti, non possa neppure essere ordinato che trasmetta gli atti che ha fatto: imperocchè egli dice: Signori, questo giudice ha degli altri individui da processare, ed ha bisogno di questi atti; aspettate voi stessi, che quando se ne sarà servito ve li manderà.

Ma, in grazia! in che condizione si vuol porre il Senato? Giudice supremo di un individuo, il quale appartiene al primo Corpo dello Stato, giurisdizione unica, eccezionale rispetto a questo individuo, lo si vorrebbe collocare nella posizione, che egli, per esercitare la sua competenza, e per avere quegli atti che non possono essersi esercitati, che per delegazione sua presunta, debba dipendere dal buon volere di questo giudice inferiore.

Insomma il sistema del signor relatore è tale nel suo complesso, che ove fosse adottato, io non temo di asserire apertamente che ne verrebbe al nostro sistema costituzionale una ferita, quale non l'ebbe in 15 anni di vita, e spero non l'avrà mai; e che sarebbe uno di quegli esempi, che sono fatali alla vita dei popoli retti a regime costituzionale.

Io dovrei in seguito alle cose fin qui dette fare una proposta diretta a far consecrare i principii sin qui da me difesi. Ma debbo dichiarare al Senato, che la Commissione essendosi radunata, ed avendo fatto l'onore a me ed al Senatore Siotto di chiamarci nel suo seno, dopo qualche discussione e pel desiderio di venire ad una conciliazione, senza pregiudicare ai principii e di aprire anche la via ad una più ampia discussione, alla quale la strettezza del tempo ora si oppone, si sarebbe venuto d'accordo in una risoluzione la quale, nel mentre non pregiudicherebbe ad alcuna delle questioni, che sono state fin qui dibattute, farebbe entrare questa discussione in quella via ed in quel sistema, dal quale, secondo che notava già in principio e sul fine del mio primo discorso, essa avrebbe dovuto incominciare. Io notava fin d'allora che sarebbe stato conveniente che questa discussione invece d'incominciare direttamente come una discussione pubblica fosse principitata come si suole fare, in tutti i procedimenti di questa natura.

Ora la proposta che è stata fatta avendo appunto e propriamente questo scopo, mi sono creduto in dovere di accettarla. Dichiaro di nuovo essersi inteso dalla Commissione e dagli oratori che l'hanno oppugnata, che la proposta non debba pregiudicare le opinioni che si sono discusse tanto per parte della Commissione, quanto per parte degli oratori stessi.

La proposta sarebbe così concepita: « Il Senato visto l'articolo 37 dello Statuto e ritenuto il carattere delle questioni che formano l'oggetto delle presenti discussioni, delibera di occuparsene ulteriormente in seduta segreta. »

Presentando quest'ordine del giorno dichiaro però espressamente che mantengo tutte le opinioni che ho

manifestate, e che mi riservo di far ogni potere perchè ottengano dal Senato la più compiuta sanzione.

Presidente. La parola è al Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Comprenderà ognuno quanto sia delicata la posizione di chi non avendo l'onore di appartenere al Senato, abbia nondimeno la necessità di parlare in qualche modo delle prerogative di esso; ed io volentieri tacerei se da una parte non mi affidasse la benignità del Senato, e dall'altra, come membro del Governo, non sentissi il debito di esporre alcune osservazioni intorno alla questione mossa per la parte di essa che si attiene all'interesse sociale.

La giurisdizione eccezionale del Senato è meno un privilegio che una prerogativa stabilita nell'interesse di tutti; essa è una garanzia politica che attuata in modo diverso per i Senatori ed i Deputati, mira a preservare la dignità e la indipendenza di coloro che sono depositari del potere politico. Essa tende a premunire i Senatori ed i Deputati da questi attacchi spesso passionali, sovente ingiusti, che possono talvolta farsi strada anche sotto il velo della giustizia; essa è uno scudo contro cui vengono a frangersi le imputazioni velenose, le accuse calunniose. Ma appunto perchè è una garanzia politica, essa è personale, cioè non si restringe soltanto alle funzioni, ma comprende tutti gli atti della vita pubblica e privata. In effetto non era facile distinguere nella vita politica, ciò che è facile distinguere nella vita amministrativa, le persone dalle funzioni.

Ma benchè personale, o Signori, questa garanzia non cessa di avere l'alto scopo a cui è destinata, la protezione del diritto politico; e sotto questo aspetto può ben dirsi che non è data al grado, non alla posizione, ma al veramente all'alto ufficio che compie il Senatore. Da ciò deriva un corollario che a mio modo di vedere costituisce la norma con cui si deve procedere nell'applicazione di tutte le regole che riguardano questa garanzia. Se essa è stabilita per mantenere inviolati nella materia politica i principii di giustizia, appunto perchè in questa materia potrebbero essere compromessi dalla posizione delle parti e dai grandi interessi politici, egli è evidente che la norma unica per procedere all'applicazione delle regole che riguardano questa garanzia, è che tutte le applicazioni che si facciano non debbano mai venire in contraddizione degli alti principii di giustizia, dell'interesse sociale.

Ebbene, o Signori, con questa norma io credo che si dovrebbero risolvere le questioni sulle quali ampiamente hanno ragionato gli oratori precedenti. Una di esse, ch'è la preliminare, riguarda la forma dell'esercizio della prerogativa. Può il Senato esercitare la giurisdizione che gli è conferita dall'art. 37 senza che il potere esecutivo dichiarò al Senato di essersi verificato il caso in cui questa giurisdizione si debba esercitare? Io dirò francamente che come dal principio, così in

questo momento tale questione a me è paruta gravissima.

Ho udito con grande attenzione le gravi osservazioni fatte dall'onorevole relatore della Commissione nelle quali erano esposti tutti i dubbi che circondano questa questione; ho pure udito con molta attenzione i sodi ragionamenti fatti dall'onorevole Senatore Cadorna che risolutamente dichiarava non essere mestieri in questa congiuntura di un Decreto Reale; ma io anche oggi, anche in questo punto, sento la necessità che questa questione sia più discussa per essere più maturamente decisa; è una questione assai grave che non riguarda soltanto i poteri del Senato, ma in essa viene pure a scontrarsi l'influenza di altri poteri dello Stato. Però sento il debito di riserbare intorno a tale questione la opinione del Governo, tanto più che la conclusione proposta dallo stesso Senatore Cadorna racchiude il desiderio e porge l'opportunità di studi maggiori.

La seconda questione riguarda i poteri stessi del Senato, la sostanza dell'art. 37.

Il Senato è senza dubbio dall'art. 37 costituito giudice e solo giudice dei fatti imputati ad un Senatore; da quest'articolo gli oratori precedenti deducano il potere del Senato non solo di giudicare nei fatti imputati ad un Senatore, ma anche quello di istruire per i fatti medesimi. E quest'opinione si fonda sull'antica regola del diritto romano, che chiunque sia competente a giudicare intorno ad un fatto, ha necessariamente tutte le facoltà che sono opportune per spedire questo giudizio.

Signori, io non istarò a sottoporre al Senato le fasi che questo principio e questo concetto ha percorso nel progredire della legislazione.

Certamente chi riguarda i giudizi nel loro nascimento trova nel giudice non solo la facoltà di sentenziare, non solo la facoltà d'istruire, ma molti altri poteri, dei quali l'autorità giudiziaria si è man mano spogliata. Chi considera i giudizi in tempi posteriori trova che il potere istruttorio che prima era inviscerato nel potere giudicativo, si sia esso stesso andato man mano distinguendo, e si sia esso stesso venuto collocando in autorità, in persona diverse da quelle che hanno la facoltà di giudicare.

Ei in effetto al tempo d'oggi, in tutte le parti di Europa, non si troverebbe un solo giudice il quale egli stesso, egli solo avesse facoltà d'istruire intorno a fatti dei quali è chiamato a sentenziare.

Vi è nondimeno una parte del potere istruttorio, che non si può disgiungere e segregare dal potere giudicativo, e questa è la parte complementare dell'istruzione; perchè è impossibile negare a colui che ha il diritto di giudicare intorno ad un fatto, la facoltà di esaminare se le prove sono sufficienti, se sono state legalmente raccolte, ed interdargli che non possa ad un tempo, quando è chiamato a sentenziare, ed all'occasione della sua sentenza, giudicare intorno all'istruzione, ordinare nuove prove, chiedere più esatte indagini.

Ciò nondimeno, o Signori, benchè questa sia la regola, benchè d'ordinario la facoltà istruttoria si veggia oggi pel corso della legislazione, in un punto diverso da quello in cui si trovava nei primi tempi del diritto, quando aveva pieno vigore la regola invocata, io riconosco che trattandosi del Senato, di un Corpo politico a cui è solamente deferito il giudizio di alcuni reati, ed è deferito per garantire il Senato stesso nella sua indipendenza e nella sua dignità, io credo che alle attribuzioni date al Senato per giudicare sia congiunta la facoltà di poter egli stesso istruire intorno a tutti gli atti dei quali è chiamato a sentenziare.

Però io pongo la questione in questi termini, i soli nei quali a me pare possibile una questione.

La facoltà che ha il Senato non solo per giudicare ma anche per istruire, annulla la facoltà di istruzione che ha l'autorità giudiziaria, rispetto ai fatti deferiti al Senato?

Siccome mi sono proposto di esporre francamente al Senato i dubbi che si agitano nel mio animo intorno a sì grave controversia, non esiterò a dire che la facoltà che ha il Senato per istruire, non può a mio avviso annullare ed estinguere la facoltà che ha l'autorità giudiziaria per istruire intorno ai fatti criminali.

Ed invero dapprima l'autorità giudiziaria è l'autorità stabilita per via generale dalla legge come competente per istruire intorno a tutti i reati, senza distinzione, senza limitazione alcuna. Infatti l'autorità giudiziaria ha facoltà di istruire senza dubbio rispetto anche a fatti per virtù di legge demandati ad altre giurisdizioni speciali. Questo potere ch'è una facoltà rispetto alle altre giurisdizioni, deve ritenersi come una necessità verso il Senato: perocchè non essendo esso un Corpo permanente, ma raccogliendosi in alcuni tempi e mancando in altri, è evidente che se l'autorità giudiziaria non potesse istruire intorno ai fatti per i quali è competente il Senato, dovrebbe concludersi che la società e l'interesse pubblico non sarebbero in nessun modo tutelati.

Se dunque è certo, se è innegabile che l'autorità che ha il Senato di istruire non paralizza, non annulla la autorità ordinaria del potere giudiziario per l'istruzione, come si possono conciliare queste autorità? Ecco il dubbio.

Io credo che ben dicesse l'onorevole Cadorna: Non vi è, nè vi può essere conflitto; non vi è, nè vi può essere questione di competenza tra il Senato e l'autorità giudiziaria; quando si tratta di fatti di un Senatore, è il Senato il giudice competente, e come si tratta di una competenza politica, il Senato è giudice superiore all'autorità giudiziaria in quanto a tali fatti. È impossibile adunque, ripeto, qualunque controversia di competenza, è impossibile qualunque conflitto.

Ma allontanata la possibilità di una questione di competenza, rimossa la possibilità di una questione di conflitto, rimane sempre il quesito di fatto. Avviene un reato, L'autorità giudiziaria comincerà ad istruire;

come e quando il Senato eserciterà la facoltà di istruire che ha anch'egli? L'autorità giudiziaria ha un limite; il Senato può ampliare questo limite con l'avvocazione. Il limite lo ha l'autorità giudiziaria dalla parola e dallo spirito dello Statuto, dalla giurisprudenza di tutte le nazioni civili. Lo ha rispetto a quei fatti i quali concernono la persona di un Senatore. È la dignità e l'indipendenza del Senatore che deve essere tutelata; l'autorità giudiziaria a cui, procedendo per un reato, è stato proferito un nome che è il nome di un Senatore, può averlo messo sulla carta; venendo altri testimoni può essi aver raccolto le testimonianze, ma se l'autorità giudiziaria vorrà chiamare un Senatore, vorrà interrogarlo; se l'autorità giudiziaria vorrà procedere contro un Senatore, essa evidentemente oltrepasserebbe i suoi poteri. Questo è un limite posto dalla legge, è un limite che l'autorità giudiziaria non può oltrepassare. Dunque l'interrogatorio è vietato, è vietato qualunque mandato che riguarda la persona. Questo limite non si trova soltanto nel privilegio del Senato, e perciò io diceva esso è stabilito dalla giurisprudenza di tutte le nazioni civili, ma s'incontra pure nelle altre guarantee che hanno lo stesso principio e la medesima efficacia.

Ed invero ci è la guarantee amministrativa. Io non parlo delle leggi di questo o di quell'altro paese. Secondo le leggi di tutta Europa vi sono alcuni funzionari pubblici contro i quali non si può procedere per reati che si dicessero commessi nell'esercizio delle loro funzioni. Ebbene, o Signori, questa garanzia è più ristretta della garanzia senatoria, perchè essa concerne soltanto la funzione non la persona.

Essa però per ciò stesso è più intensa, perocchè non si può procedere per questi reati senza un Decreto Reale. Per questi reati non sarebbe neppur permesso l'arresto in flagrante delitto, poichè la flagranza in questo caso non sarebbe che la funzione a cui è di egida la legge.

Ebbene, o Signori, si è dubitato fino a che punto, quando si tratta di questi fatti, possa l'autorità giudiziaria, cui non si è mai sconosciuto il potere di procedere all'istruzione, fino a che punto possa spingersi.

Se il Senato mi permette leggerò poche parole di un illustre autore francese Elie, il quale dice così:

« Dal momento che l'autorità giudiziaria riceve cognizione di un reato, deve raccoglierne le tracce, ed accertarne le prove quand'anche riconoscesse nell'imputato la qualità di agente del Governo; questa qualità sospende il procedimento contro la persona, ma non gli atti rivolti all'accertamento del reato. »

« Questa distinzione è scritta nell'articolo 3 del Decreto del 9 agosto 1806, così concepito:

« La disposizione dell'articolo 75 dell'atto costituzionale dell'anno VIII non impedisce che i magistrati incaricati della perquisizione iscrivano e raccolgano tutti gli elementi di prove relative ai reati commessi dai nostri agenti nell'esercizio delle loro funzioni, ma impedisce solo che si possa spedire alcun mandato, ov-

vero si possa raccogliere alcun interrogatorio giuridico senza la precedente autorizzazione del Governo. »

Quindi soggiunge l'autore:

« Tutte le misure conservatorie che hanno per oggetto di verificare i fatti imputati, di raccogliere le testimonianze, accertarne gli indizi, sono consentite agli agenti della giustizia. »

E rispetto ai magistrati per i quali era pur stabilita la medesima garanzia, scrive così il medesimo autore:

« Così in ciò che riguarda i delitti imputati ai membri dei Corpi imperiali, il giudice d'istruzione, conserva il diritto d'istruzione, conserva il diritto di istruire. Quali sono gli atti ai quali esso deve procedere? La Corte di Cassazione ha dichiarato: che l'istruzione ordinata dall'articolo 481 debba essere ristretta come in tutti i casi nei quali non si può procedere contro la persona senza autorizzazione, alla ricerca di tutti gli indizi relativi al delitto o al crimine, senza che possa essere rilasciato alcun mandato, nè procedere ad alcun interrogatorio prima che il procedimento sia autorizzato. »

« Il giudice d'istruzione deve adunque procedere agli atti istruttori, come all'udizione dei testimoni, e se occorre alla visita dei luoghi, alla verificazione dei periti, ma egli non deve prendere alcun provvedimento il quale tocchi la persona del magistrato incolpato. »

È chiaro adunque, anche per questi esempi, che, sebbene non si possa non riconoscere nell'autorità giudiziaria il potere di investigare intorno ad un reato imputato ad un Senatore, questa sua facoltà è dalla legge e dal concetto di tutti i popoli civili limitata: essa vien meno quando si tratta di atti diretti contro la persona d'un Senatore, e questi atti sono dalla giurisprudenza esemplificati negli interrogatori e nei mandati di comparizione.

Noi, o Signori, non siamo in questo caso, non vi è stato interrogatorio; non vi è stato mandato di comparizione, ma vi è stato un atto il quale a parerchi può parere, ed è paruto ad alcuni onorevoli Senatori anche più grave che l'interrogatorio, che un mandato di cattura.

Il giudice istruttore, non un ufficiale di polizia ordinaria (e nel nostro caso è un giudice della Sezione d'accusa) ha proceduto ad una visita domiciliare.

Egli ha proceduto per motivo d'urgenza, per una urgenza che era nata nel giorno medesimo in cui procedeva, nel dì 12 marzo.

La Commissione ha espresso un suo giudizio intorno al valore de' motivi da cui era stato spinto il giudice a procedere, ma, come era da aspettarsi da personaggi intelligenti e sapienti, dagli onorevoli membri della Commissione, questo giudizio è stato espresso con ogni circospezione.

Essi non hanno potuto non avvertire che giudicando sopra elementi monchi, da lontano, fuori di quell'ambiente in cui si trovava il Giudice che procedeva, estranei a quelle circostanze che spesso danno consistenza, effi-

cazia e risalto agli argomenti che paiono da lungi futuri e spregevoli, non potevano portare un giudizio fermo e sicuro.

Comprenderà il Senato quanta debba essere la mia riserva intorno a questo punto.

Nè io credo che sia mio debito di manifestare quale sia stato il mio giudizio, ed il mio concetto intorno a tutti i particolari atti che hanno avuto luogo in questa vertenza.

Dirò solo, che quando a me pervennero la prima volta le notizie degli indizi che si erano elevati contro il principe di Sant'Elia, vidi come essi corrispondevano a quegli stessi che già si erano contro il medesimo elevati, nel processo che si era già compiuto, senza che mai si fosse creduto opportuno o necessario eccitare l'intervento del Senato; si doveva legittimamente e con ragione pensare che l'autorità e l'intervento del Senato non si dovesse eccitare, se non quando si fosse vista la necessità di venire ad atti che riguardassero la persona del principe di Sant'Elia. Aggiungerò solo che dalla lettura degli atti, io sono convinto, o Signori, che i magistrati i quali procedendo nei fatti del 12 marzo, agirono compresi dall'ansia e dal sentimento di scongiurare un grave pericolo, agirono colla coscienza di compiere un grave dovere, di assumere una grande responsabilità. E tenendomi agli atti che ho visto, non credo di fallire, facendomi mallevadore innanzi al Senato della rettitudine delle intenzioni di quei magistrati.

Una visita domiciliare fu eseguita nella casa di un Senatore, fu violata perciò la prerogativa senatoria?

Si è sostenuto che la visita domiciliare sia un arresto e che perciò essa cade sotto il divieto dell'articolo 37.

Se io non m'inganno al fatto dell'arresto corrisponde un'idea ben certa e determinata, quando si dica che taluno sia in arresto, nessuno dubita della sua condizione, nessuno può dubitare del significato di queste parole. Nel linguaggio comune adunque, nella coscienza pubblica, la voce arresto, il fatto dell'arresto, è distinto dalla voce e dal fatto di una visita domiciliare.

So bene che mercè la speculazione si possa trovare nella visita domiciliare una certa privazione della libertà e quindi per induzione cercare nella visita domiciliare un fatto equipollente al fatto dell'arresto. Ma, o Signori, un privilegio così alto come quello del Senato non può essere esattamente mantenuto se non quando esso si mantiene nel suo concetto vero, il concetto che ha dalla legge, che ha dalla coscienza comune; e io temo che quando per induzione questo privilegio si volesse estendere ad altri fatti, io temo non tanto dei danni che si potrebbero con ciò arrecare agli interessi sociali e alla sicurezza pubblica, quanto dei pericoli in cui il privilegio stesso potrebbe essere messo.

La visita domiciliare guardata in generale, come lo dice la ragione stessa, non è che un mezzo d'istruzione, perchè essa non serve che ad accertare i fatti materiali che costituiscono il reato, ed assicurare le

prove che determinano la natura del reato, e il suo autore.

Lo dice la legge, perchè essa parla delle visite domiciliari sotto al capo in cui discorre degli atti d'istruzione; quindi potrebbe con ragione dirsi, che non sia che un atto d'istruzione; ma, permettete che io rammenti al Senato come questa quistione sia stata altra volta risolta.

Essa si è elevata in Francia in una circostanza assai grave.

Sa ognuno come nel 1818 la costituzione francese avesse talmente impedito il diritto di visita domiciliare da rendere quasi vano questo diritto.

Il Senato sa pure, che la Costituzione francese di quel tempo impediva coll'articolo 33 che potessero incriminarsi in qualunque modo od arrestarsi i membri della Camera senza l'autorizzazione della Camera stessa.

Accadde, che fosse fatta una visita domiciliare in una casa in cui vi erano parecchi Deputati.

La questione fu portata all'assemblea francese.

Io non istarò a leggervi le opinioni che furono dall'una e dall'altra parte lungamente agitate; mi contenterò di accennare poche parole del Ministro di Grazia e Giustizia, l'autorevolissimo Odilon Barrot, il quale all'occasione di questa questione così diceva:

« Vi occorrerebbe un procedimento tutto particolare: non basterebbero le disposizioni ordinarie di procedura: occorrerebbe ancora di chiedere l'autorizzazione d'entrare nel domicilio di un rappresentante per compiere un atto di giustizia, cui egli forse sarebbe straniero... »

« Un solo esempio vi ha nelle leggi di un'assoluta inviolabilità di domicilio, di una proibizione assoluta alla giustizia del paese d'introdursi.

« Esso è per il domicilio degli Agenti delle Potenze straniere, imperocchè per una fazione legale il loro domicilio non è reputato far parte del territorio in cui si trovano, ma del territorio straniero. »

L'assemblea francese fece plauso a questo principio.

Signori: io ho esposto i concetti che mi si affacciano all'animo intorno a questa questione grave e delicata.

Io cesso dal discorrere ulteriormente, e tralascio le altre più minute controversie in quanto che la proposta fatta dall'onorevole Senatore Cadorna, alla quale s'accorda la Commissione, darà agio a tutti noi di scandagliare anche meglio le nostre opinioni, e metterle in maggior luce.

Io confido che il Senato adotterà quella proposta, e che in ultimo prenderà una risoluzione degna della sua alta posizione guardando con uguale sollecitudine le sue prerogative e l'interesse del paese.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Primo iscritto è il Senatore Vacca; la parola è al Senatore Vacca.

Senatore **Vacca**. La cedo al Senatore Alfieri.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri**. Signori Senatori, io non verrei a far atto di presenza in questa discussione, se non portassi fiducia di poterlo fare senza prolungare la discussione medesima, o complicarla con nuovi incidenti, anzi io credo che facilmente, dai signori Senatori che hanno preso parte viva a questa discussione, sarà ammessa la proposta che io son per fare, di modificare, cioè, alquanto i motivi espressi nell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Senatore Cadorna. Avendomi il Senatore Cadorna dato comunicazione dell'ordine del giorno, che egli intendeva sottoporre alle deliberazioni del Senato, ho creduto scorgervi che non fossero abbastanza esplicitamente designati gli elementi costitutivi della deliberazione medesima che egli propone.

Io quindi non verrò a fare nè opposizione, nè obiezione al deliberato da lui proposto; solo pregherò il Senato di voler avere in qualche considerazione i termini che sarei per proporre per la redazione dei motivi di quest'ordine del giorno.

Il mio intento è massimamente di riservare assolutamente le questioni che sono state qui controverse e che il Senato nella sua sapienza dovrà più tardi risolvere nello stesso tempo.

Io ho procurato di evitare ogni cosa che potesse ledere la dignità della Magistratura in qualsiasi modo. Io ho avuto particolarmente cura di esporre i motivi sui quali propongo di fondare l'ordine del giorno in modo che questo non possa in nessuna maniera essere interpretato a disfavore del nostro collega il Senatore Di Sant'Elia, in modo che non sia per essere discorde da quei sentimenti di vera stima e di alta considerazione che noi tutti verso lui professiamo.

Proporrei dunque al Senato, che ritenendo le conclusioni proposte dall'onorevole Senatore Cadorna, vi si aggiungessero i seguenti motivi:

« Il Senato, tenuta in giusta considerazione la rappresentanza del Senatore principe di Sant'Elia, riguardo al fatto avvenuto in sua casa, per mandato di giudice, nella notte del 12 al 13 marzo di questo anno;

« Udita la relazione della Commissione speciale nominata in conseguenza della rappresentanza suddetta;

« Avuto presente il disposto dell'articolo 37 dello Statuto, in forza del quale non può contro un Senatore farsi atto che costituisca vera imputazione di reato, salvo il caso di flagrante delitto, se non per autorità del Senato, solo competente per tradurre in giudizio i suoi membri;

« Considerando come dalla discussione fatta nel suo seno chiaramente apparisca la necessità di più decisive informazioni per provvedere, ove d'uopo, in conseguenza del fatto summentovato;

« Prima di risolvere le questioni di massima nella stessa discussione sollevate;

« Delibera di occuparsene ulteriormente in seduta segreta, » come nell'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Cadorna.

Senatore **Cadorna**. Domando la parola.

Presidente. Prima interrogo la Commissione per sapere se accetta questi motivi dell'ordine del giorno.

Senatore Vigilanti, relatore. Siccome penso che l'onorevole Senatore Cadorna domandò la parola per esprimere la sua opinione sopra la modificazione che l'onorevole Senatore Alfieri ha proposta al di lui ordine del giorno, così crederebbe conveniente la Commissione di intendere anzitutto ciò che sia per dire l'onorevole Cadorna.

Presidente. Allora do la parola al Senatore Cadorna.

Senatore Cadorna. Dichiaro che la motivazione proposta dall'onorevole signor Senatore Alfieri non cambiando punto nè la sostanza dei motivi, nè l'ordine di idee della risoluzione che io aveva avuto l'onore di proporre, non ho nessuna difficoltà ad accettarla. Se non che nell'ordine del giorno da me proposto bisognerebbe sopprimere tutta la prima parte e conservare solo le parole *delibera di occuparsene ecc.* sino al fine; perchè la motivazione proposta dall'onorevole Senatore Alfieri contenendo anche quelle considerazioni che si esprimevano nella prima parte della mia proposta sarebbe inutile il ripeterle.

Senatore Vigilanti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigilanti. Come il Senato ha inteso, la proposta testè fatta dall'onorevole Cadorna nel chiudere il suo discorso, è stata da lui gentilmente trattata e concertata con altri membri del Senato, e particolarmente con quelli che compongono la vostra Commissione, quindi voi potete facilmente provvedere quale sia la deliberazione della Commissione sopra di essa.

La Commissione non vi muove alcuna difficoltà ed anzi con piacere vi aderisce, ravvisando in tale proposta un mezzo per giungere forse più acconciamente, più convenientemente alla risoluzione delle gravi questioni che si sono eccitate in questa discussione, in un modo che veramente corrisponda alla dignità e alla saviezza del Senato.

Soltanto la Commissione crede suo debito di accompagnare questa sua adesione con poche dichiarazioni.

Primieramente la Commissione accetta l'ordine del giorno che è stato proposto dall'onorevole Senatore Cadorna colla motivazione suggerita dall'onorevole Senatore Alfieri, la quale veramente sembra più soddisfacente ed appagante, perchè è profondamente persuasa che tale proposta non lede punto nessuna delle questioni nè preliminari nè di merito che sono state trattate nel Senato in questa lunga discussione.

In secondo luogo la Commissione dichiara di mantenere interamente ancora quelle opinioni che vi ha sottoposte.

Ed infine la Commissione respinge assolutamente quelle esagerate e non giuste conseguenze che dai nostri contraddittori si pretese di dedurre dal sistema che vi abbiamo enunciato e che ci riserviamo di ripresentare quando ci dovremo ulteriormente occupare di questa

discussione in quella forma che ci lascerà maggior libertà di parola e di osservazioni; allora non ci sarà difficile, o Signori, il dimostrarvi come le conseguenze che oggi avete inteso enunciarsi come derivanti dal nostro sistema, sieno assolutamente contrarie alla nostra intenzione ed alla retta intelligenza del sistema istesso.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Avendo il relatore della Commissione interpretato egregiamente i pensieri collettivi della Commissione io rinunzio alla parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Per parte mia avendo già dichiarato di accettare la proposta del Senatore Cadorna, non ho difficoltà alcuna di accettare anche la motivazione proposta dall'onorevole Senatore Alfieri, imperocchè ritengo io pure che quella proposta e quella modificazione non risolvono la questione finora trattata, ma portano nondimeno l'affare in una via nella quale poi avrà una più spedita e più matura risoluzione.

Presidente. L'ordine del giorno proposto dal Senatore Cadorna, motivato poi ulteriormente dal Senatore Alfieri, dovrebbe essere a mio credere, qualificato di *risoluzione*, perchè veramente è una risoluzione positiva che prende il Senato, uscendo dal novero di quegli atti deliberativi che ordinariamente vengono sotto il nome di ordini del giorno; per conseguenza, ripeto, io la qualificherò col nome di *risoluzione*, di cui darò lettura, non essendo più il caso di vedere se siano le due proposte appoggiate, poichè esse furono accettate dalla Commissione, e dal Ministero.

Io leggerò dunque questa risoluzione nei termini in cui starebbe secondo la doppia proposta (*Vedi supra.*)

Metto ai voti questa risoluzione.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Dopo ciò non credo più necessario di ricordare in seduta pubblica al Senato la raccomandazione fatta dalla Commissione di occuparsi del regolamento giuridico, poichè di questa materia si potrà, ove occorra, trattare nel corso della seduta privata, a cui si farà luogo in dipendenza di questa risoluzione.

L'ora essendo tarda propongo al Senato di riunirsi domani per la discussione dei due progetti di legge, che erano all'ordine del giorno d'oggi, vale a dire di quello per la costruzione d'un tronco di strada fra Alcamo e Calatafimi, e di quello per la costruzione di ponti sui fiumi Platani, Imera, Pollina e Belice in Sicilia, e di più per la discussione di tre altri progetti di legge che sono in pronto, riguardanti la costruzione di un porto in Santa Venere nel golfo di Sant'Eufemia, la nuova proroga dei termini per l'affrancamento delle enfiteusi nelle Marche e nell'Umbria, e la vendita di beni e diritti demaniali.

Se dunque non vi è osservazione, l'ordine del giorno

per domani si intende stabilito in questa conformità....

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Mi pare che ieri l'altro tra i progetti considerati come urgenti anche dall'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio, ne fossero indicati due, de' quali ho l'onore di essere relatore, cioè quello che concerne la proroga del termine per l'affrancamento delle enfiteusi....

Presidente. Questo progetto è precisamente fra i cinque da me testè accennati, e così fra quelli portati all'ordine del giorno di domani.

Senatore Lauzi. Io domando appunto che per do-

mani nell'ordine del giorno fossero questi due progetti portati per primi in discussione.

Presidente. Per aderire al desiderio del Senatore Lauzi io dovrei pregare i signori Senatori a riprendere i loro posti, ma osservo che il Senato non è più in numero per deliberare.

Dunque il Senatore Lauzi potrà far questa sua mozione nella seduta di domani, ed il Senato determinerà a quali dei cinque progetti portati all'ordine del giorno si debba dare la preferenza.

Intanto oggi la seduta è sciolta fermo rimanendo l'ordine del giorno testè stabilito (ore 5 1/4.)